



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 48 del 30/10/2021**

**OGGETTO: MISURE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DAL 31 OTTOBRE ALL'11 NOVEMBRE 2021 COMPRESCO**

**SINDACO**

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** l'art. 32 della legge n.833 del 23 dicembre 1978 recante *il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale*;
- Visto** l'art. 117 del D. Lgs n.112 del 31.03.1998;
- Vista** **la deliberazione del Concilio dei Ministri del 31 gennaio 2020;**
- Visto** **il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge n.33 del 16 maggio 2020 convertito con legge n.74.2020;**
- Visto** **il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 relativo a ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n.19 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 22 maggio 2020;**
- Visto** il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 in merito all'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta e parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- Viste** le linee guida emanate dalla Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021;
- Visto** il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 e nello specifico gli articoli 2 e 4;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.96 del 29.10.2021 recante *ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*;
- Visto** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

**ORDINA**

Dal 31 ottobre al 11 novembre 2021 compreso, sull'intero territorio Comunale si applicano le seguenti disposizioni previste dalla normativa nazionale per la "zona arancione":

- a) Sono consentiti gli **spostamenti** se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, per ragioni di salute, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per usufruire delle attività consentite. Per chi non è in possesso di certificazione verde valida, ovvero non sia esente, si applicano le restrizioni agli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (c.d. coprifuoco).
- b) È consentita, all'aperto, l'attività di **ristorazione** e, in generale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari).

Nei locali al chiuso, il servizio ed il consumo al tavolo è, invece, consentito solo ai clienti dotati di valida certificazione verde o agli esenti. Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite che non vale per i conviventi. È consentita la vendita di cibi e bevande da asporto anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali permane comunque il divieto di servizio al tavolo e di consumazione se in locali chiusi. È sempre consentita l'attività di consegna al domicilio. L'orario di chiusura prescinde da quello previsto per il “coprifuoco”. L'attività di ristorazione, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, è consentita esclusivamente in favore dei clienti muniti di certificazione verde valida.

- c) Le **attività commerciali** al dettaglio sono consentite a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti. Le attività commerciali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida di settore. Le attività degli esercizi presenti all'interno di mercati e di centri, gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee-guida di settore.
- d) Sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore. Sono, altresì, consentite le feste conseguenti alle ceremonie civili o religiose, all'aperto o al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite non valido per i conviventi. Le superiori attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti e sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde. Sono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- e) Sono consentite le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida ed esclusivamente per i soggetti muniti di valida certificazione verde.
- f) È consentita la visita a **mostre e musei**, nonché l'accesso alle biblioteche esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.
- g) Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto**, a condizione che siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
- h) Nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida, è consentito lo svolgimento di **fiere, convegni, congressi e sagre** con accesso riservato ai soggetti in possesso di valida certificazione verde.
- i) Le attività delle **strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.

#### AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi della presente Ordinanza comporta le conseguenze

sanzionatorie previste dalla legge, ovvero l'applicazione dell'art. 4 c.1 del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L. 35 del 22 maggio 2020. La presente Ordinanza ha effetto immediato ovvero con efficacia dal 31 ottobre al 11 novembre 2021 compreso.

## **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune raggiungibile all'indirizzo internet [www.comune.casteldijudica.ct.it](http://www.comune.casteldijudica.ct.it) e inviando copia della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri.

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

---

Castel di Iudica, 30/10/2021

Sindaco

STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.